

Osservatorio sulle Sezioni Unite - Questioni

Processo penale minorile - Competenza funzionale

La questione

Processo penale minorile - Giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato - Giudice funzionalmente competente - Compatibilità con il principio di adeguatezza (C.p.p., art. 458; d.P.R. n. 448 del 1988, art. 1).

Va rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa alla competenza funzionale del G.i.p. (organo monocratico, togato) a decidere il giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato e alla compatibilità di siffatta competenza con il principio di adeguatezza.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE SECONDA, (ord.) 18 dicembre 2013 (ud. 11 dicembre 2013) - FIANDANESE, *Presidente* - IASSILLO, *Relatore* - ROMANO, *P.G.* (diff.), Anouar, ricorrente.

Osservazioni a prima lettura

1. La Seconda Sezione, con ordinanza dell'11-18 dicembre 2013, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite, ai fini della soluzione della questione dell'individuazione del giudice funzionalmente competente, nel rito penale minorile, a giudicare in caso di (accoglimento della richiesta di) giudizio abbreviato instaurato a seguito dell'emissione del decreto di giudizio immediato.

In prima battuta, stupisce che la Sezione della Suprema Corte abbia ravvisato la necessità di investire, in tema, il Supremo Consesso poiché qualche giorno prima, sulla stessa questione della pronuncia oggetto di odierna disamina (Cass., Sez. II, 5 novembre 2013, P.G. in proc. M.G., inedita), non ha avuto, invece, alcuno "scrupolo interpretativo" a ritenere il G.i.p., sulla base dell'art. 458 c.p.p., competente funzionalmente a celebrare il giudizio abbreviato disposto a seguito del decreto di giudizio immediato.

Seppur maturato successivamente, invece, il convincimento della devoluzione alle Sezioni Unite della questione è condivisibile. Infatti, pur non esistendo un vero e proprio contrasto giurisprudenziale in argomento, essendo consolidato l'orientamento (v. Cass., Sez. VI, 5 febbraio 2009, P.m. in proc. S., in *Mass. Uff.*, n. 243254; Id., Sez. IV, 16 settembre 2008, P.m. in proc. V., *ivi*, n. 241552; Id., Sez. I, 18 gennaio 2007, P.m. in proc. Troiano, *ivi*, n. 236573) che ritiene applicabile, nella giurisdizione minorile, la disposizione di cui all'art. 458 c.p.p., in virtù della quale la competenza funzionale a celebrare il

giudizio abbreviato che segua il decreto di giudizio immediato, appartiene al giudice delle indagini preliminari, [seppur persona fisica diversa, per ragioni di incompatibilità *ex art.* 34, co. 2, c.p.p. da quella che ha emesso il decreto di giudizio immediato (da ultimo: Cass., Sez. II, 5 novembre 2013, P.G. in proc. M.G., cit.)], pur tuttavia la seconda Sezione remittente ha evidenziato delle ragioni di perplessità sollecitate acutamente dal Procuratore Generale, ricorrente.

In particolare, si dibatte sul fatto che possa essere costituzionalmente orientata ed aderente al principio di adeguatezza – codificato *sub art.* 1 d.P.R. n. 448 del 1988 – la diversa soluzione rispetto all’orientamento giurisprudenziale consolidatosi, di attribuire la competenza funzionale per celebrare il giudizio abbreviato, nel caso di cui ci si occupa nel quale, si ribadisce, l’istanza è stata proposta dopo l’emissione del decreto di giudizio immediato, al Tribunale per i minorenni nella composizione prevista per l’udienza preliminare.

L’opzione ermeneutica, indubbiamente, non è di poco conto considerato che nel processo minorile è espressamente delineato – sulla base dell’art. 50-*bis* R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – un giudice per l’udienza preliminare (*rectius*: Tribunale per i minorenni nella composizione prevista per l’udienza preliminare, istituito con il R.D.L. 20 luglio 1943, n. 1404, convertito con modificazioni nella L. 27 maggio 1935, n. 835) organo collegiale, formato da un magistrato togato e da due esperti “laici” che differisce, in modo inequivocabile, tanto dal g.u.p. della disciplina ordinaria, tanto dal G.i.p. (organo monocratico) minorile, sia per la diversità di funzioni attribuite, sia per la peculiare struttura che muove dall’ampia gamma di decisioni che può emanare e che presuppongono un apporto conoscitivo non soltanto circoscritto a profili tecnico-giuridici ma anche a conoscenze psicologiche-pedagogiche.

L’art. 1, al co. 1, d.P.R. n. 448 del 1988 sancisce che, per quanto non previsto dalle disposizioni del decreto, nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del codice di rito ordinario; al co. 2, è però puntualizzato che «*tali disposizioni vanno applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minore*». Per espressa previsione legislativa quindi, le norme del codice di rito ordinario sono applicate, in quello minorile, in via sussidiaria ed in funzione integrativa ma in modo adeguato alla personalità ed alle esigenze del minore; in ossequio al principio costituzionale e internazionale (Corte cost., n. 323 del 2000, in *Foro it.*, 2000, I, 3062) del *favor minoris* – che permea di sé l’intera ossatura fondamentale del rito minorile – *la translatio* della disciplina ordinaria è, tuttavia impedita quando pregiudica il corret-

to sviluppo psicofisico del minore e la salvaguardia delle sue esigenze educative.

È pertanto evidente che la Corte, a Sezioni Unite, dovrà chiarire il prossimo 27 febbraio 2014, se la competenza del G.i.p. a decidere il giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato non menomi proprio il fondamentale principio di adeguatezza: infatti, il G.i.p. monocratico e togato - nel giudizio abbreviato non instaurato all'udienza preliminare - potrebbe così emanare ogni provvedimento conclusivo del rito minorile (quando, invece, nel processo penale minorile il G.i.p., oltre che essere il delegato al controllo di legalità dell'esercizio dell'azione penale del P.m., può anche emanare due tipologie di sentenze: la declaratoria di non imputabilità dell'indagato e la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto).

Mantenere l'orientamento ad oggi consolidatosi significherebbe però continuare a vanificare un principio fondante la giurisdizione penale minorile che è quello di garantire la presenza di esperti laici nella composizione dell'organo giudicante, quando si debbano assumere decisioni di incidenza individuale per il minorenni autore del reato (Cass., Sez. III, 18 ottobre 2012, P.G. in proc. V., in *Mass. Uff.*, n. 256154), che assicura la specializzata valutazione della personalità del minorenni e che affianca l'altrettanto indefettibile funzione di garanzia della legalità assicurata dalla presenza dei magistrati togati.

GIOIA SAMBUCCO